



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/6.3.1

Allegati: //

Roma. vedi intestazione digitale

All'

**Ufficio di Gabinetto dell'On.
Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo**
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All

**Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare**
**Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo**
**Divisione V – Sistemi di
valutazione ambientale**
cress@pec.minambiente.it

o.p.c.

All'

**Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All

**Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare**
**Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS**
ctva@pec.minambiente.it

All

Servizio II DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
[mbac-dg-
abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

All

Servizio III DG ABAP
*Tutela del patrimonio artistico, storico e
architettonico*
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla

**Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le
province di Parma e Piacenza**
mbac-sabap-pr@beniculturali.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Oggetto: [ID_VIP 4224] – Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma. Piano di sviluppo aeroportuale 2023.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: ENAC Ente nazionale per l'aviazione civile

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO che l'Enac con nota n. 88905 del 10/08/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al *Piano di Sviluppo al 2023 dell'Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma*, successivamente perfezionata con nota n. 95481 del 4/09/2018;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 20402 del 11/09/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla società proponente ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 25319 del 24/09/2018, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e al Servizio II di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con nota prot. n. 6103 del 19/10/2018, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

< Per quanto concerne gli aspetti di tutela di beni architettonici e paesaggistici, premesso che non è stato possibile accedere ai file denominati “Pianificazione futura prevista nel PSC” e “Analisi delle infrastrutture territoriali”,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

depositati sulla piattaforma del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.va.minambiente.it/it-II/Oggetti/Documentazione/6878/9619>, si evidenzia quanto segue:

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico: non presenti;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice: lettera c);

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della provincia di Parma, approvato con D.C.P. n. 71 del 25.07.2003 e adeguato alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: art. 17 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; art. 18 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; art. 20 – Dossi di pianura; art. 21 – Impianto storico della centuriazione; art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: nell'area vasta si trovano altri corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004 e smi, oltre l'area dichiarata di notevole interesse pubblico denominata "Sistema dei fontanili di Roncocampocanneto e del canale Lornetto dell'Acqua Chiara" sita nei comuni di Parma e Sissa Trecasali;

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: non presenti;

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12): non presenti;

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: il PSC del Comune di Parma individua nell'area oggetto di intervento alcuni "Edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale" con relative aree di pertinenza, "Aree di interesse archeologico accertato in via di perimetrazione" e "Filari storici interpoderali";

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica: gli interventi previsti finalizzati all'ampliamento dell'aeroporto, risultano compatibili con il contesto paesaggistico preconstituito, non incidendo negativamente sui beni paesaggistici tutelati, nello specifico il Canale Galasso, essendo quest'ultimo ricompreso all'interno del sedime esistente della pista, ove non si prevedono nuovi interventi;

2.1.b. indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: non presenti;

2.1.c. la Relazione paesaggistica allegata al progetto pare conforme ai disposti di cui al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006).

2.2. Beni architettonici

2.2.a. analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze: non presenti.

3. PARERE IN ORDINE AGLI ASPETTI DI TUTELA ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.005, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, pur lamentando un evidente ulteriore consumo di suolo che tuttavia non incide su ambiti di tutela paesaggistica, **esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 2:**

1. con la finalità di tutelare il paesaggio, nella sua accezione più ampia, che caratterizza il territorio interessato dall'azione di Piano, così come espressamente indicato nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (cfr. Elaborato A, p. 45), si dovrà prevedere la piantumazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali alle nuove edificazioni o all'insieme delle nuove edificazioni realizzate con sesto d'impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante.

2. sia predisposto un adeguato piano di manutenzione del verde nel tempo, volto alla verifica dell'attecchimento dei filari di cui sopra, oltre l'eventuale sostituzione del secco.

4. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AGLI ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica, trattandosi di opere che interessano terreni con possibili tracce di popolamento antico, scavi anche di lieve entità potrebbero portare al rinvenimento di stratificazioni di interesse archeologico. Pertanto, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si chiede venga redatto uno studio di valutazione dell'impatto archeologico, non presente nella documentazione esaminata. Si resta pertanto in attesa di tale documentazione integrativa ai fini dell'espressione del parere di merito.>;

CONSIDERATO il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. n. 29917 del 15/11/2018, formulando il proprio contributo istruttorio, ha evidenziato la carenza della documentazione progettuale pubblicata in riferimento alla Relazione Archeologica di cui al comma 1 dell'art.25 del D. Lgs.n. 50 del 2016 concordando con quanto già espresso dalla Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2018 è stato effettuato un sopralluogo convocato dalla Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale – VIA E VAS con nota CTVA n. 4047 del 19/11/2018 alla presenza dei rappresentanti della Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale sulla base di quanto espresso dalla Soprintendenza competente e dal Servizio II della medesima Direzione, ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa con nota prot. n. 31709 del 04/12/2018 che si riporta in sintesi:

-Relazione archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs 50/2016

-Approfondimenti storico-architettonici degli edifici lungo la Strada Parma Rotto e dei quali è prevista la demolizione. Classificati dal PSC di Parma come edifici di valore architettonico, ambientale estorico-testimoniale

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 3084 del 07/02/2019 ha trasmesso al proponente la richiesta integrazioni di questa Direzione Generale unitamente alle stesse formulate dalla Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e dalla Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 7461 del 25/03/2019 ha concesso la proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa come richiesta dal proponente con nota n. 26138 del 6/03/2019, "in considerazione della natura specialistica degli approfondimenti richiesti";

CONSIDERATO che in data 08/04/2019 è stata pubblicata sul sito MATTM la documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'art.24 comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, dal MATTM e consultabile sul sito: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6878/9619?Testo=&RaggruppamentoID=132#form-cercaDocumentazione;>



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che, ad esito delle integrazioni pervenute, con nota prot. n. 11917 del 24/04/2019, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3548 del 06/05/2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha formulato il parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 11917 del 24/04/2019);

CONSIDERATO che in data 23/05/2019 si è tenuta presso il MATTM una riunione convocata con nota CTVA prot.n. 1633 del 07/05/2019 dalla Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO altresì il contributo del Servizio II di questa Direzione generale formulato con nota prot. n. 15886 del 07/06/2019 che di seguito si riporta integralmente:

< “[...] Per quanto attiene alla tutela archeologica, l'Ufficio territoriale rappresenta che «dall'esame della relazione di valutazione del rischio archeologico risulta che l'area interessata dal progetto ha restituito tracce di antropizzazione a partire dall'età preistorica a fino all'epoca moderna». Risultano altresì «ben testimoniate le tracce della centuriazione e abbondanti sono gli affioramenti di materiale archeologico di varie epoche».

In considerazione del fatto che «sia in zona A che in zona B il grado di potenziale archeologico va da “esplicito” alto e medio-alto”» con conseguente elevato rischio di intaccare i depositi archeologici conservati nel sottosuolo, la Soprintendenza ritiene necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex Art. 25 del D. Lgs. 50/2016 mediante «l'esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori. La localizzazione di tali indagini andrà concordata con il Funzionario responsabile per la tutela del territorio del Comune di Parma». Il progetto delle indagini archeologiche dovrà quindi essere presentato dal proponente e sottoposto all'approvazione della Soprintendenza, sotto la cui direzione scientifica opereranno archeologi professionisti di adeguata e comprovata esperienza.

Tutto ciò considerato, nel concordare con le prescrizioni della Soprintendenza, si rammenta che solo al termine di tali indagini sarà possibile per l'Ufficio competente esprimere il proprio ragionato parere, con la precisazione che «eventuali rinvenimenti potrebbero portare a varianti di progetto o a parere negativo»;

CONSIDERATO che sulla base del parere della Soprintendenza competente e del contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale, nonché sulla scorta di quanto emerso nel corso della riunione CTVA questa Direzione generale, con nota prot. n. 16145 del 11/06/2019 ha formulato le proprie osservazioni sulle integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152 del 2016 che di seguito si riportano:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la richiesta di integrazioni formulata da questa Direzione generale con la nota prot. 31709 del 04/12/2018 ed inviata da codesto Ufficio al proponente, esaminate le integrazioni fornite dal proponente medesimo così come pubblicate sulla piattaforma web del MATTM con Avviso del 14/05/2019, si osserva quanto di seguito:

- L'Allegato 4 Relazione archeologica preliminare”, contiene solo una documentazione fotografica supplementare rispetto a quanto già conosciuto, ma nessun approfondimento storico-architettonico sugli edifici e sulle corti rurali di cui è prevista la demolizione, in particolare del complesso identificato come Villa Pezzani e dell'altro complesso con l'edificio a pianta a C, che manifestamente risalgono ad oltre settanta anni; per le valutazioni di questa Direzione generale non rivestirebbe invece interesse il Podere Casa Bassa
- realizzato nel 1954. Quindi tale integrazione non risponde a questo richiesto da questa DG, che ribadisce la richiesta di approfondimenti storico-architettonici sui complessi immobiliari sopra evidenziati, che dovranno comprendere almeno una datazione, anche presunta, ed alcuni cenni storici, nonché l'attuale regime proprietario.

-Nel corso della riunione con la CTVA presso il Matta del 23 u.s. è inoltre emerso che anche l'edificio padronale con pianta ad U della Villa Pezzani sarebbe interessato dalla demolizione, sebbene dagli elaborati



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

di progetto tale circostanza non risulti (cfr. l'elaborato 5-Planimetria stato di progetto). Pertanto si richiede un ulteriore elaborato grafico dove siano identificati in modo inequivoco gli edifici lungo la Strada Parma Rotta per i quali è prevista la demolizione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni>

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, sulla base di quanto evidenziato dal parere della Soprintendenza competente e dal contributo istruttorio del Servizio II della medesima Direzione, con nota prot. 17996 del 01/07/2019 ha invitato il proponente a prendere contatti con la Soprintendenza competente al fine di procedere all'opportuna esecuzione dei sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 152 del 2016 che di seguito si riporta:

<In riferimento al progetto in argomento, si comunica che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota n. 3548 del 06/05/2019, ha espresso le proprie osservazioni alle integrazioni trasmesse da codesto Ente (come da allegato) sulla base di quanto richiesto da questa Direzione con nota prot. n. 11917 del 24/04/2019, e che, con nota prot. n. 15886 del 07/06/2019 il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa medesima DG ABAP ha espresso il contributo istruttorio di propria competenza che di seguito si riporta integralmente:

"[...] Per quanto attiene alla tutela archeologica, l'Ufficio territoriale rappresenta che «dall'esame della relazione di valutazione del rischio archeologico risulta che l'area interessata dal progetto ha restituito tracce di antropizzazione a partire dall'età preistorica a fino all'epoca moderna». Risultano altresì «ben testimoniate le tracce della centuriazione e abbondanti sono gli affioramenti di materiale archeologico di varie epoche».

In considerazione del fatto che «sia in zona A che in zona B il grado di potenziale archeologico va da "esplicito" alto e medio-alto"» con conseguente elevato rischio di intaccare i depositi archeologici conservati nel sottosuolo, la Soprintendenza ritiene necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex Art. 25 del D. Lgs. 50/2016 mediante «l'esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori. La localizzazione di tali indagini andrà concordata con il Funzionario responsabile per la tutela del territorio del Comune di Parma». Il progetto delle indagini archeologiche dovrà quindi essere presentato dal proponente e sottoposto all'approvazione della Soprintendenza, sotto la cui direzione scientifica opereranno archeologi professionisti di adeguata e comprovata esperienza.

Tutto ciò considerato, nel concordare con le prescrizioni della Soprintendenza, si rammenta che solo al termine di tali indagini sarà possibile per l'Ufficio competente esprimere il proprio ragionato parere, con la precisazione che «eventuali rinvenimenti potrebbero portare a varianti di progetto o a parere negativo».

Per quanto sopra esposto, si invita il proponente a prendere opportuni contatti con la Soprintendenza competente in indirizzo al fine di procedere all'opportuna esecuzione dei sondaggi preventivi secondo le modalità indicate dalla stessa e confermate dal Servizio II della DG scrivente.

La Soprintendenza in indirizzo, che legge per conoscenza, avrà cura di informare la DG scrivente dell'esito della Verifica di cui all'oggetto.>;

CONSIDERATO che Enac con nota prot. n. 83900 del 15/07/2019 ha trasmesso una memoria su alcuni punti emersi nel corso della riunione CTVA del 23/05/2019 e che con nota prot. 144087 del 18/12/2019 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta pubblicata sul MATTM in data 31/01/2020 e consultabile al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/6878/9619?Testo=&RaggruppamentoID=229#form-cercaDocumentazione> così come comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 6779 del 04/02/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. 32601 del 07/05/2020 che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento finale di compatibilità ambientale, ha sollecitato questo Ministero alla trasmissione del proprio parere di competenza;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 33644 del 11/05/2020 ha richiesto un supplemento di istruttoria alla Commissione Tecnica VIA, allegando alla stessa delle osservazioni formulate da Legambiente Parma, WWF ed altri soggetti;

CONSIDERATO che, sulla scorta della documentazione integrativa fornita, questa Direzione generale con nota prot. n. 15110 del 15/05/2020 pone in evidenza che le integrazioni pubblicate non rispondono alle richieste della medesima Direzione generale, con particolare riferimento ad argomenti particolarmente significativi e determinanti per l'espressione del parere di competenza quali:

<-approfondimenti storico-architettonici sui due complessi rurali lungo la Strada Parma Rotta, con un'ipotesi di datazione e dati sulla proprietà.

-planimetria aggiornata con gli edifici di cui è prevista la demolizione, a seguito delle risultanze della riunione del 23/05/2019;

-attivazione della procedura di verifica preliminare dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016, mediante l'esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori.>;

VISTO che con nota prot. n. 4499 del 24/06/2020 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha formulato un approfondimento del parere endoprocedimentale, già espresso, che di seguito si riporta:

< Con riferimento alla nota pervenuta alla data che si riscontra e all'allegata nota di codesto Servizio V prot. 31709 P del 4.12.2018, visto gli atti d'archivio, e in aggiunta a quanto già espresso con nota prot. 3548 del 6.5.2019, questa Soprintendenza, effettuati ulteriori approfondimenti, per quanto di propria competenza rappresenta quanto segue. 1. Per quanto attiene alla richiesta di puntuali valutazioni conclusive circa il valore storico architettonico degli edifici interessati dal progetto e la loro eventuale demolizione, si conferma l'interesse storico architettonico e tipologico di villa Pezzani, già riconosciuto dal PSC del Comune di Parma che classifica l'immobile fra gli "Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale" sottoposto ai vincoli dell'art. 6.3.3. del RUE. La villa è inclusa nell'elenco dell'allegato 7 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 6.3.3 del RUE, e rientra fra le "emergenze" e le "strutture insediative storiche non urbane". Pari valore è riconosciuto dal RUE al vicino Podere Casino, che sorge a ovest della villa. Infatti sia il Podere Casino che la villa Pezzani sono soggetti al vincolo "Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale", regolamentati dall'art. 6.3.3. del RUE. Ciò premesso, fermo restando l'impossibilità di accedere alla cartografia storica conservata all'Archivio di Stato di Parma in questa fase di restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica, e quindi nell'impossibilità di consultare le carte dei fondi: Mappe e disegni, Acque, fiumi e strade, e appurato che nulla aggiunge lo studio della cartografia del catasto ducale del secondo decennio dell'Ottocento, verificato anche che la bibliografia dedicata è inesistente, ad eccezione dello studio, peraltro datato, di Ludovico Gambarà che offre una prima sintetica mappatura delle ville del parmense, ma non una lettura storico critica delle stesse architetture (L. Gambarà, Le ville parmensi, Parma 1966), sulla base della esigua bibliografia è stato possibile ricostruire l'ambito territoriale sul quale sorgono il Podere Casino e villa Pezzani. Si tratta di una vasta area ab antiquo palustre, costellata di canneti e boschi, poi coltivata a risaie, ancora esistenti nel 1832 (L. Molossi, Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, 1832). E' noto inoltre che nel 1620 i Farnese istituirono in questa zona una estesa riserva di caccia, denominata "giardino S.A.S.". Per quanto riguarda il podere Casino, all'attuale catasto identificato al F.32, mappale 12, è proprietà privata (allegati foto 1,2,3,4). Nelle mappe del 1821 era indicato come Casa Bernini, poi in proprietà Varoli, noto anche come villa Bocchi dal nome degli ultimi proprietari ai cui eredi tuttora appartiene (L. Gambarà, Le ville parmensi, Parma 1966, p. 476-477), si tratta di un edificio con impianto a U, che si eleva su due piani fuori terra, caratterizzato da un lungo fronte sul quale si aprono nove finestre, tre sole finestre nei due avancorpi laterali. Sulla base della schedatura di Gambarà (L. Gambarà, Le ville parmensi, Parma 1966, p. 476-477), questa antica residenza conserverebbe, all'interno, sul volto della scala che conduce al piano nobile, entro una medaglia mistilinea in stucco, un affresco raffigurante forse una figura femminile (una



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

santa?), stilisticamente riconducibile al Settecento. Si ipotizza che lo stesso edificio risalga alla medesima epoca, se non addirittura alla fine del Seicento. Tuttavia, non è stato possibile alla scrivente effettuare ulteriori accertamenti, stante il fatto che l'edificio è in un precario stato di conservazione e attualmente disabitato. Non è escluso tuttavia che anche il Podere Casino facesse parte degli edifici adibiti a residenza del personale addetto alla riserva di caccia dei duchi Farnese, e solo dopo la fine della dinastia (1731), destinato ad altri usi. Per quanto riguarda villa Pezzani, di proprietà privata e all'attuale catasto identificata al F. 33, mappali 27,28, non si conoscono l'anno di costruzione, né il progettista e/o il committente. *Gambara* (1966, pp. 475-476) suppone che l'edificio, ristrutturato in età neoclassica, fosse già esistente nel Settecento, adibito a residenza del personale addetto ai giardini di caccia dei Farnese, come il vicino Podere Casino. Ipotesi più che plausibile se si pensa che in quell'area i duchi Farnese andavano a caccia. La villa è caratterizzata da un volume rettangolare ad ali avanzate all'estremità, e si eleva su due piani più un sottotetto. Il fronte su strada Parma Rotta è connotato da quattro aperture rettangolari negli avancorpi, che al piano nobile sono arricchite da cornici con arco a tutto sesto di memoria bettoliana (allegati foto 5,6,7,8). Non si esclude infatti che la villa possa essere stata ristrutturata dal primo architetto di corte, Nicola Bettoli (1780-1854) nel primo Ottocento, quando pare fosse abitata dal ministro Joseph Poncet, ministro di Maria Luigia, duchessa di Parma e Piacenza, nonché proprietario di terre, canapaio, vivaio in quella zona. Nel corpo centrale su strada si aprono l'ingresso principale, con portale ad arco, e tre bucaure rettangolari al piano nobile. Il fronte verso il giardino retrostante è invece ritmato da quattro bucaure al piano terreno ove si apre un secondo ingresso alla villa, e cinque al piano nobile, di cui quella centrale è una porta-finestra dotata di balcone. *Gambara* riferisce che all'interno la villa conserva ambienti con volte a botte e/o a vela e una scala "con qualche motivo settecentesco" (*Gambara* 1966, p. 476). L'impianto planovolumetrico a U con avancorpi di villa Pezzani ha una lunga tradizione, basti pensare alla villa di Mariano Chigi "alle Volte", presso Siena, che gli studiosi hanno ripetutamente proposto di ascrivere al giovane Baldassarre Peruzzi, qui interprete di un organismo di Francesco di Giorgio Martini, ovvero una figura partecipe della sua esperienza architettonica (C.L. Frommel, *Die Farnesina und Peruzzi Architektonisches Fruhwerk*, Berlin 1961; F.P. Fiore, *Villa Chigi a Le Volte 1496-1505*, in *Francesco di Giorgio architetto*, a cura di F. P. Fiore, M. Tafuri, Milano 1993, pp. 318-325; C. Tessari, *Baldassarre Peruzzi. Il progetto dell'antico*, Milano 1995). Un volume rettangolare ad ali avanzate alle estremità è anche quello di villa Chigi, la *Farnesina* oltre Tevere, progettata per il banchiere Agostino Chigi da Baldassarre Peruzzi intorno al 1505. Si tratta di un impianto riconducibile agli schemi planimetrici raffigurati nei Trattati di Francesco di Giorgio, poi largamente veicolato e ripreso anche nel Seicento, e presente, ancorché non in numerosi casi, nelle ville dello stato farnesiano, fra Parma e Piacenza e non solo (cfr. F. Ceccarelli, *L'architettura nei ducati estensi e nei principati italiani*, in *Storia dell'architettura italiana. Il secondo Cinquecento*, a cura di C. Conforti, R. Tuttle, Milano 2001, pp. 220-239). In ambito emiliano, precedenti autorevoli per l'impianto planovolumetrico a U di villa Pezzani, possono individuarsi negli impianti di villa Sorra, sorta nella campagna fra Modena e Reggio Emilia su progetto dell'architetto G. Antonio Torri (cfr. D. Lenzi, A. Capelli, E. Landi, M. Armandi, *Villa Sorra*, Modena 1983), e di villa Pallavicino a Busseto, che si differenzia però per la presenza di quattro avancorpi perfettamente quadrati che riprendono lo schema a quincunx elaborato da Giuliano da Sangallo e Francesco di Giorgio sul volgare del Quattrocento. Per quanto sopra argomentato si ritiene condivisibile la classifica di villa Pezzani fra gli "Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale" e quindi sottoposta ai vincoli dell'art. 6.3.3. del RUE. 2. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, dall'esame della relazione di verifica dell'interesse archeologico, si evince che l'area oggetto dell'intervento ha restituito tracce di antropizzazione a partire dall'età preistorica fino all'epoca moderna. Risultano ben testimoniate le tracce della centuriazione e abbondanti sono gli affioramenti di materiale archeologico di varie epoche. Pertanto, in considerazione dell'elevato rischio archeologico, con nota prot.17996 dello 01/07/2019 si è dato avvio al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.Lgs.50/2016 ed è stato chiesto al proponente l'esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori per verificare l'esistenza e la consistenza di giacimenti archeologici ancora presenti nel sottosuolo, previa presentazione di un progetto di tali indagini da sottoporre all'approvazione del Funzionario



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

responsabile per la tutela del Comune di Parma. Si comunica che a tutt'oggi il proponente non ha adempiuto a quanto richiesto e non ha preso contatti con la Soprintendenza competente al fine di procedere all'opportuna programmazione ed esecuzione dei sondaggi, del cui esito, una volta effettuati, si informerà la DG scrivente. Solo al termine di tali indagini preventive sarà possibile esprimere il proprio ragionato parere, con la precisazione che eventuali rinvenimenti potrebbero portare a varianti di progetto, scavi archeologici o a parere negativo. 3. In ultimo, circa la conformità alla pianificazione paesaggistica, data la presenza della Strada Parma Rotta quale elemento della centuriazione e i c.d. "dossi di pianura" tutelati dal PTCP si evidenzia che la zona interessata dall'ampliamento della pista aeroportuale è alla vista del tutto pianeggiante rispetto ai dossi di pianura segnalati dal PTCP. L'ampia area a sud della zona fieristica è stata in passato destinata a risaie, quindi con caratteri derivanti dalle trasformazioni che la rendevano vocata a tale tipo di coltivazione, ma oggi non più riconoscibili a causa della disordinata urbanizzazione sottesa alla strada per Baganzola (sul versante occidentale; anche detta strada Golese) e delle lavorazioni meccanizzate praticate sulle aree tutt'oggi coltivate (rif. allegato 9). L'area territoriale in oggetto (a sud del tracciato autostradale Milano-Bologna) si presenta, come dalle immagini allegate, da tempo ampiamente urbanizzata e caratterizzata da insediamenti sparsi e di vario tipo sorti prevalentemente lungo l'importante direttrice di traffico (zona fieristica; zone artigianali-produttive; realizzazione di strada complanare - da casello autostradale a fiera-; previsione di un nuovo centro commerciale - denominato "Mole" - i cui lavori sono stati avviati, sebbene sospesi)>

VISTO E CONSIDERATO che la medesima Soprintendenza competente ha perfezionato il precedente parere con nota prot. n. 4714 del 01/07/2020 in cui si precisa che:

<In merito al procedimento indicato in oggetto e facendo seguito alle precedenti note: - Vs. n. 15245 del 18/5/2020 della DG ABAP, Servizio V-Paesaggio con la quale sono stati richiesti a questa Soprintendenza urgenti aggiornamenti sulla procedura in questione; - Vs. n. 18901 del 24/6/2020 della DG ABAP, Servizio V-Paesaggio con la quale è stato richiesto a questa Soprintendenza il parere di competenza in merito alla sopraddetta procedura; - ns. prot. 4499 del 24/6/2020 in risposta e contenente i chiarimenti istruttori richiesti. Considerato che è richiesta, con vs. nota n. 18901 del 24/6/2020, l'espressione di parere urgente da parte della scrivente; - richiamata la ns. precedente nota prot. 3548 del 6/5/2019 contenente le valutazioni di merito per gli specifici aspetti di tutela (monumentale, archeologica, paesaggistica); - ad integrazione della nota prot. 4499 del 24/6/2020 si esplicita il seguente parere. Relativamente al punto 1) Sapap prot. 4499 del 24/6/2020 - Valutazioni conclusive circa il valore storico architettonico degli edifici interessati dal progetto e la loro eventuale demolizione (con particolare riguardo a Villa Pezzani e Podere Casino).

Si conferma l'interesse storico architettonico e tipologico di villa Pezzani, già, e tuttora, riconosciuto dal PSC del Comune di Parma che individua in cartografia (Tav. 16-IV-E del RUE, consultabile al link: <https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/RUE--Tavole.aspx?numeroTavola=16>) e classifica l'immobile fra gli "Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale" sottoposto ai vincoli dell'art. 6.3.3 del RUE. Il medesimo RUE, al comma 4 del dell'art. 6.3.3 recita: "Il RUE articola le modalità di tutela degli edifici da sottoporre a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, specificando gli interventi ammessi." Altresì il comma 5 dell'art. 6.3.3 recita "Ai lotti di pertinenza degli edifici così tutelati...(omissis)". Per l'edificato corrispondente al Podere Casino - del tutto privo di caratteristiche stilistiche di pregio e a causa del grave stato di collabenza - non si ritiene che lo stesso conservi un interesse storico architettonico e tipologico. Considerato inoltre che per la specifica questione si ritiene ampiamente condivisibile la classifica di villa Pezzani fra gli "Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale", come sottoposta ai vincoli dell'art. 6.3.3. del RUE, e considerato che il progetto riguardante la pista di atterraggio dell'aeroporto G. Verdi prevede la demolizione degli immobili denominati Villa Pezzani e Podere Casino, questa Soprintendenza esprime parere sfavorevole alla demolizione di Villa Pezzani (per la quale si riconosce l'interesse storico architettonico e tipologico) e parere favorevole alla demolizione di Podere Casino (per il quale non si riconosce l'anzidetto interesse). Relativamente al punto 2) - Valutazioni conclusive circa gli aspetti archeologici. Essendo l'area evidentemente antropizzata a partire dall'età preistorica fino all'epoca moderna, risultano ben testimoniate le



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

tracce della centuriazione e abbondanti sono gli affioramenti di materiale archeologico di varie epoche. Pertanto l'area è da ritenersi ad elevato rischio archeologico. Considerato che con nostra precedente nota è stato chiesto al proponente l'esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori per verificare l'esistenza e la consistenza di giacimenti archeologici ancora presenti nel sottosuolo, previa presentazione di un progetto di tali indagini, e che a tutt'oggi il proponente non ha adempiuto a quanto richiesto e non ha preso contatti con la Soprintendenza competente al fine di procedere all'opportuna programmazione ed esecuzione dei sondaggi, visto che è trascorso un ampio lasso di tempo senza riscontro alcuno, e quindi non è possibile esprimere alcun parere di merito, sotto il profilo archeologico si esprime parere sfavorevole sul progetto riguardante l'intervento previsto per la pista di atterraggio dell'aeroporto. Relativamente al punto 3) - Valutazioni conclusive in materia paesaggistica. Considerata che l'area interessata dal progetto è afferente una zona ambientale ampiamente urbanizzata lungo le direttrici di strada Golese, o di Baganzola, e l'autostrada Mi-Bo (zona fieristica, zone artigianali-produttive, tracciato stradale di allacciamento alla strada complanare fiera-casello autostradale, realizzazione in corso del complesso commerciale denominato "Mole") e che la pista aeroportuale di decollo/atterraggio e già esistente, si valuta che sotto il profilo paesaggistico l'allungamento/allargamento della pista di per sé non comporti importanti impatti rispetto a quanto già visibile in sito; pertanto per lo specifico aspetto si esprime parere favorevole all'intervento proposto>

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale con nota prot. n. 20068 del 07/07/2020 ha restituito il proprio contributo istruttorio che di seguito si riporta:

<Nel far seguito alla nota prot. n. 18901 del 24.06.2020 di codesto Servizio V e alle note prot. n. 4499 del 24.06.2020 e prot. n. 4714 del 01.07.2020, acquisite agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 19068 del 25.06.2020 e prot. n. 19685 del 02.07.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha espresso le proprie osservazioni, si comunica quanto segue. Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che «essendo l'area evidentemente antropizzata a partire dall'età preistorica fino all'epoca moderna, risultano ben testimoniate le tracce della centuriazione e abbondanti sono gli affioramenti di materiale archeologico di varie epoche. Pertanto l'area è da ritenersi ad elevato rischio archeologico». Considerato che con precedente nota la Soprintendenza ha chiesto al proponente «l'esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori per verificare l'esistenza e la consistenza di giacimenti archeologici ancora presenti nel sottosuolo, previa presentazione di un progetto di tali indagini» ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e che «a tutt'oggi il proponente non ha adempiuto a quanto richiesto e non ha preso contatti con la Soprintendenza competente al fine di procedere all'opportuna programmazione ed esecuzione dei sondaggi», il citato Ufficio territoriale comunica che, «visto l'ampio lasso di tempo trascorso senza riscontro alcuno», non ritenendo «possibile esprimere alcun parere di merito, sotto il profilo archeologico si esprime parere sfavorevole sul progetto riguardante l'intervento previsto per la pista di atterraggio dell'aeroporto». Pertanto questo Servizio, per quanto di competenza, preso atto dell'inadempienza del proponente, concorda con le valutazioni e il parere sfavorevole espressi dalla Soprintendenza, in quanto l'esecuzione dei sondaggi richiesti dall'Ufficio territoriale è indispensabile per la formulazione di opportune valutazioni sulle possibili interferenze delle opere previste con gli eventuali depositi archeologici presenti nell'area interessata dai lavori>;

CONSIDERATO che il Servizio III di questa Direzione generale con nota prot. n. 21062 del 14/07/2020 ha restituito il proprio contributo istruttorio che di seguito si riporta:

<In riferimento all'oggetto e per quanto di competenza di questo Servizio, viste le note integrative, prot. 4714 del 01/07/2020, 4499 del 24/06/2020 e 3548 del 6/05/2019, con le quali la Soprintendenza ABAP per le province di Parma e Piacenza ha espresso il proprio parere, richiesto da questa Direzione generale con nota prot. 18901 del 24/06/2020, in merito agli interventi previsti dal piano di sviluppo aeroportuale 2023 e nello specifico alla presenza degli edifici storici lungo la Strada Parma Rotta, si rileva che:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

gli immobili oggetto di demolizione, di proprietà privata, non sono soggetti a disposizioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004;

sia Villa Pezzani che il Podere Casino, il cui impianto è stato cronologicamente individuato dalla Soprintendenza tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700, sono sottoposti ai vincoli dell'art. 6.3.3. del RUE del PSC del Comune di Parma quali – Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale;

l'immobile denominato Podere Casino a parere della SABAP, a causa del grave stato di degrado è “[.] del tutto privo di caratteristiche stilistiche di pregio [...]”;

è confermato dalla Soprintendenza competente “l’interesse storico architettonico e tipologico di villa Pezzani, già, e tuttora, riconosciuto dal PSC del Comune di Parma [...] fra gli “Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale” sottoposto ai vincoli dell’art. 6.3.3 del RUE”, nota 4714 del 01/07/2020;

Questo Servizio, per gli aspetti di tutela architettonica, condivide il parere espresso dalla Soprintendenza competente nella nota prot. 4714 del 01/07/2020, pertanto si esprime parere favorevole alla demolizione dell'immobile denominato Podere Casino e parere sfavorevole alla demolizione dell'immobile denominato Villa Pezzani al quale si riconosce l'interesse storico architettonico e tipologico già individuato dagli strumenti urbanistici del Comune di Parma.>

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 22963 del 31/07/2020, condividendo nella sostanza le analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II e III della medesima Direzione generale:

<Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il progetto in esame prevede una serie di interventi di ampliamento e sviluppo dell'attuale infrastruttura aeroportuale che riguardano differenti sistemi funzionali.

In primo luogo, relativamente alle infrastrutture di volo è previsto il prolungamento dell'attuale pista di volo di circa 756 m in direzione Nord fino a raggiungere una lunghezza complessiva di 2.880 m. A questo intervento è associato il conseguente ampliamento della viabilità perimetrale e della recinzione doganale nonché della realizzazione dei relativi impianti tecnologici. In corrispondenza della testata pista è prevista la realizzazione di una via di rullaggio per le operazioni di back-track. L'opera interessa una superficie complessiva di circa 23.000 mq ed è caratterizzata da un pacchetto strutturale analogo a quello della pista di volo.

In riferimento al sistema funzionale polo cargo, gli interventi previsti riguardano; la realizzazione di una struttura edilizia funzionale alla gestione del traffico cargo che si sviluppa su pianta rettangolare di circa 5.100 mq (larghezza 85 m, profondità 60 m) per una altezza complessiva di 10-13,5 m rivestita con pannelli in policarbonato e sandwich; la realizzazione di un piazzale per la sosta aeromobili di 49.000 mq di superficie, collegato alla infrastruttura di volo principale mediante una via di rullaggio di nuova realizzazione di larghezza pari a 42 metri; opere di urbanizzazione di collegamento fra la nuova area terminale dedicata al traffico delle merci e lo svincolo della SS9/Tangenziale.

Per quanto riguarda l'area di aviazione generale, invece, è previsto un ampliamento dell'attuale piazzale di sosta aeromobili “e un nuovo hangar di 2.500 mq di superficie a pianta rettangolare e per una altezza di circa 10,8 m rivestito in policarbonato e sandwich.

L'infrastruttura in esame si andrebbe a sviluppare in adiacenza all'attuale sedime aeroportuale prolungando a Nord l'attuale pista di volo, per la quale è inoltre prevista la demolizione di edifici a carattere rurale, quali “Villa Pezzani” e “Podere Casino” lungo la strada “Parma Rotta”, e realizzando in direzione sud e sud-est il polo cargo e le infrastrutture per l'aviazione generale.

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'ambito di riferimento



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il contesto territoriale di riferimento presenta i caratteri prevalentemente agricoli in cui però è forte il segno delle antropizzazioni relative alla presenza di infrastrutture viarie come la SS9 – Tangenziale, le direttrici di strada Golese, o di Baganzola, l'autostrada Mi-Bo a nord, la rete ferroviaria e i margini periferici della città in cui sono evidenti i segni della zona fieristica a nord, delle zone artigianali-produttive, e di complessi commerciali.

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente e dall'esame della relazione di verifica dell'interesse archeologico, per l'area interessata dall'intervento, pur non rinvenendosi beni tutelati di interesse archeologico (se non immobili con i resti di un impianto produttivo post-antico in prossimità del perimetro dell'intervento in direzione nord), si rileva, in generale, un elevato rischio archeologico, in quanto l'area oggetto dell'intervento ha restituito tracce di antropizzazione a partire dall'età preistorica fino all'epoca moderna; risultano, inoltre, ben testimoniate le tracce della centuriazione e abbondanti sono gli affioramenti di materiale archeologico di varie epoche.

Sotto il profilo architettonico ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004 non si evidenzia la presenza di beni tutelati. L'ampliamento del sedime aeroportuale in direzione nord, però, comporterebbe la demolizione di edifici di interesse storico architettonico e tipologico quali villa Pezzani, riconosciuta dal PSC del Comune di Parma che classifica l'immobile fra gli "Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale" sottoposto ai vincoli dell'art. 6.3.3. del RUE. La villa è inoltre inclusa nell'elenco dell'allegato 7 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 6.3.3 del RUE, e rientra fra le "emergenze" e le "strutture insediative storiche non urbane". Allo stesso modo il RUE riconosce pari valore di testimonianza al Podere Casino, che sorge a ovest della villa. Dalle notizie storiche rinvenute e sulla base della ricostruzione eseguita dalla Soprintendenza, è possibile elaborare le seguenti considerazioni di natura storico-architettonica sui due edifici.

Della villa Pezzani, di proprietà privata e all'attuale catasto identificata al F. 33, mappali 27,28, non si conoscono l'anno di costruzione, né il progettista e/o il committente. In base alla letteratura sull'argomento (L. Gambarà, *Le ville parmensi*, Parma 1966, p. 476-477) si suppone che l'edificio padronale, ristrutturato in età neoclassica, fosse già esistente nel Settecento, adibito a residenza del personale addetto ai giardini di caccia dei Farnese, come il vicino Podere Casino. Ipotesi più che plausibile se si pensa che in quell'area i duchi Farnese andavano a caccia. La villa è caratterizzata da un volume rettangolare ad ali avanzate all'estremità, e si eleva su due piani più un sottotetto. Il fronte su strada Parma Rotta è connotato da quattro aperture rettangolari negli avancorpi, che al piano nobile sono arricchite da cornici con arco a tutto sesto di memoria bettoliana. Non si esclude infatti che la villa possa essere stata ristrutturata dal primo architetto di corte, Nicola Bettoli (1780-1854) nel primo Ottocento, quando pare fosse abitata da Joseph Poncet, ministro di Maria Luigia, duchessa di Parma e Piacenza, nonché proprietario di terre, canapaio, vivaio in quella zona. Nelle mappe del Catasto ducale del 1821 compare il toponimo "Ponselli", probabile italianizzazione appunto di Poncet. Nel corpo centrale su strada si aprono l'ingresso principale, con portale ad arco, e tre bucaure rettangolari al piano nobile. Il fronte verso il giardino retrostante è invece ritmato da quattro bucaure al piano terreno ove si apre un secondo ingresso alla villa, e cinque al piano nobile, di cui quella centrale è una porta-finestra dotata di balcone. Gambarà riferisce che all'interno la villa conserva ambienti con volte a botte e/o a vela e una scala "con qualche motivo settecentesco" (Gambara 1966, p. 476). La villa è formata anche da due edifici rustici di cui uno porticato collegati all'edificio padronale da un arco ribassato a finto bugnato.

Il podere Casino, all'attuale catasto identificato al F.32, mappale 12, è anch'esso di proprietà privata; nelle mappe del Catasto ducale del 1821 era indicato come Casa Bernini, poi passato in proprietà Varoli ed è anche noto come villa Bocchi, dal nome degli ultimi proprietari ai cui eredi tuttora appartiene (L. Gambarà, *Le ville parmensi*, Parma 1966, p. 476-477); si tratta di un edificio con impianto a U, che si eleva su due piani fuori terra, caratterizzato da un lungo fronte sul quale si aprono nove finestre, tre sole finestre nei due avancorpi laterali. Sulla base della schedatura di Gambarà, questa antica residenza conserverebbe, all'interno, sulla volta della scala che conduce al piano nobile, entro una medaglia mistilinea in stucco, un affresco raffigurante forse una figura femminile, stilisticamente riconducibile al Settecento. Si ipotizza che lo stesso edificio risalga alla medesima epoca, se non addirittura alla fine del Seicento. Tuttavia, non è stato possibile effettuare ulteriori accertamenti, stante il fatto che l'edificio è in un precario stato di conservazione e attualmente disabitato. Non è escluso tuttavia



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

che anche il Podere Casino facesse parte degli edifici adibiti a residenza del personale addetto alla riserva di caccia dei duchi Farnese, e solo dopo la fine della dinastia (1731), destinato ad altri usi. Anch'esso era collegato agli altri edifici rustici della corte rurale da un arcone.

In riferimento agli aspetti paesaggistici, sebbene l'intervento non interessi direttamente beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia come lo stesso lambisca la fascia di tutela del Torrente Parma e si trovi vicino al Canale Galasso ed al Cavo Lama e relative fasce, tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004.

L'allungamento della pista interesserebbe inoltre la Strada Parma Rotta, che il PTCP individua come elemento della Centuriazione e marginalmente i Dossi di pianura. Tutta l'area interessata dall'allungamento risulta poi storicamente parte di una zona di caccia dei Farnese ed alla quale appartenevano anche gli edifici sopra menzionati.

Considerazioni sull'Archeologia preventiva

Le indicazioni fornita dalla Soprintendenza e comunicate al proponente da questa Direzione generale con nota prot. 17996 del 01/07/2019 in merito all' "esecuzione di una fitta rete di sondaggi preventivi su tutta la superficie interessata dai lavori", in base ad un progetto che avrebbe dovuto essere presentato alla Soprintendenza stessa, e ribadite nella nota prot. 15110 del 15/05/2020, non risultano essere state rispettate, né prese in considerazione. Quindi le notizie ed i dati conosciuti si limitano a quanto contenuto nella Relazione di valutazione del rischio archeologico. Tale circostanza è stata confermata anche nel parere della Soprintendenza del 24/06/2020 e del Servizio II di questa Direzione generale del 07/07/2020, sopra citati.

Valutazioni negative

Archeologia

Considerato quanto sopra evidenziato, non si è nelle condizioni di poter esprimere alcun parere sulle possibili interferenze delle opere previste con gli eventuali depositi archeologici presenti nell'area interessata dai lavori, in quanto l'esecuzione dei sondaggi richiesti dall'Ufficio territoriale è indispensabile per la formulazione di opportune valutazioni in merito alle interferenze; pertanto il parere sotto il profilo archeologico non può che essere negativo, come peraltro già paventato nella nota prot. 15110 del 15/05/2020.

Beni architettonici e paesaggio

Sotto il profilo architettonico l'allungamento della pista in progetto interferisce con il complesso architettonico della Villa Pezzani, così come sopra descritto. Per quanto non sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, il complesso presenta caratteristiche di interesse storico-architettonico, soprattutto legate all'edificio padronale risalente al XVIII secolo. Seppure dagli elaborati progettuali disponibili sia prevista la demolizione dei due edifici rustici e dell'arcone di collegamento con l'edificio padronale, mentre quest'ultimo non sembra previsto in demolizione, nel corso della riunione avvenuta presso la CTVA il maggio 2019 il proponente aveva chiarito che anche di detto edificio padronale, recentemente restaurato, era prevista la demolizione; per maggiore certezza la Direzione generale ha chiesto di acquisire dal proponente, dapprima attraverso il Mattm con la nota dell'11/06/2019 e poi richiedendolo anche direttamente al proponente il 15/05/2020 con nota prot. 15110, un elaborato progettuale chiarificatorio in merito alle effettive demolizioni previste. Non avendo ricevuto riscontro in entrambi i casi e quindi non avendo il proponente confutato formalmente la circostanza dalla sua prevista demolizione, la valutazione sull'allungamento della pista proposto, in riferimento alle caratteristiche storico-



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

architettoniche dell'edificio padronale e del complesso architettonico di Villa Pezzani, è negativa, in quanto provocherebbe la demolizione del complesso stesso.

L'allungamento della pista provocherebbe anche la demolizione dell'edificio ad U lungo la strada Parma Rotta identificato con il Podere Casino (ex Bernini), risalente al XVII-XVIII secolo. Per quanto il suo interesse storico architettonico non appaia al momento tale da rendere non compatibile la sua demolizione, l'interesse paesaggistico che racchiude è significativo, in quanto legato alla storica area di caccia dei Farnese ed alla presenza della Strada Parma Rotta, elemento appartenente alla centuriazione e qualificante il paesaggio storico. Pertanto anche la sua demolizione non è compatibile con la prevista espansione della pista. E' del tutto evidente che tale incompatibilità si estenda alla distruzione della Strada stessa, che rappresenta anch'essa un elemento qualificante del paesaggio per i motivi sopra enunciati.>

CONSIDERATO che l'ente proponente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota ENAC-Prot. n. 0075593 del 07/08/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

ACQUISITO il parere in merito a dette Osservazioni della competente Soprintendenza prot. 7029 del 22/09/2020;

VISTA la nota di ENAC prot. 106496 del 31/10/2020 nella quale il proponente ha dichiarata compatibile con le opere di prolungamento della pista la permanenza dell'arcone sulla strada facente parte del complesso di Villa Pezzani;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime e la nota successiva di ENAC, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

- si prende atto della conferma che l'edificio padronale della Villa Pezzani non sarà oggetto di demolizione, al pari dell'arcone di ingresso al complesso rurale medesimo;
- si prende atto che il prolungamento della pista non comporterà scavi, sviluppandosi in rilevato, per cui per tale lavorazione non è necessaria la verifica preliminare di interesse archeologico;

RITENUTO che il superamento delle criticità sopra evidenziate, tra quelle contenute nella nota prot. 22963 del 31/07/2020 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., consenta di valutare in modo favorevole il **Piano di sviluppo aeroportuale 2023**;

A **conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta da ENAC nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC per il **Piano di sviluppo aeroportuale 2023**; dell'Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, alle seguenti condizioni:

1. Per tutte le opere che prevedano scavo e movimenti di terra la ditta appaltatrice dei lavori sia richiamata all'osservanza del disposto ex art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004 in caso di rinvenimento fortuito di strutture, stratificazioni e reperti di interesse archeologico in corso d'opera, i quali andranno immediatamente segnalati alla Soprintendenza competente per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo Decreto Legislativo;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ambito di applicazione: componenti: beni culturali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA -Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Mibact – Soprintendenza ABAP per le province di Parma e Piacenza

2. Per tutte le opere che prevedano scavi ai sensi del art. 25 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dovranno essere presi accordi con la Soprintendenza per l'esecuzione di sondaggi archeologici;

Ambito di applicazione: componenti: beni culturali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM Progetto di fattibilità.

Verifica di ottemperanza: Mibact – Soprintendenza ABAP per le province di Parma e Piacenza.

Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate si provvederà con oneri acarico del proponente.

Si ricorda altresì che, qualora nel corso dei lavori dovessero intervenire circostanze a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali il presente parere si fonda, dovranno essere immediatamente comunicate alla Soprintendenza ABAP per le province di Parma e Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it